



# Comune di Radicondoli

(Settore amministrativo contabile - Servizio di Stato Civile)

## REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, AL TRASPORTO ED ALLA DISPERSIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e ss mm (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del D.P.R. 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) e del D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti;

2. Il presente regolamento tiene conto altresì delle “linee di indirizzo” emanate dal gruppo di lavoro regionale sulla cremazione (di cui alla D.G.R.T. 468 del 02.07.2007) nonché delle ultime pronunce giurisprudenziali tra cui in particolare T.A.R. Lazio Sezione II bis RGN 1052/2012 n°3407 del 04.04.2013 in materia di modalità di espressione della volontà del defunto.

3. Il presente regolamento ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

### Art. 2 - Istanza ed autorizzazione all’affidamento, alla dispersione ed al trasporto delle ceneri.

1. “L’Ufficiale dello Stato Civile concede all’avente titolo, individuato dal defunto con una delle modalità di cui al successivo art. 3, che ne faccia richiesta, l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri. Qualora le medesime vengano custodite nel territorio di altro comune, l’ufficiale di stato civile comunica a quel comune l’autorizzazione rilasciata e ne autorizza contestualmente il trasporto”;

2. “L’ufficiale dello Stato Civile è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio regionale, previo nulla osta del comune di dispersione, ove questo non coincida con il comune di Radicondoli”;

3. Il soggetto affidatario della custodia dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto la cui volontà sia stata espressa con una delle modalità dell'art.3;

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001;

5. La consegna dell'urna cineraria presso il luogo di cremazione è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale della stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune di decesso e costituisce documento che accompagna le ceneri;

6. Il trasporto delle ceneri tra comuni e all'interno del comune deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari;

8. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri sono conservate negli spazi in concessione nei cimiteri comunali ovvero, nel caso ci sia identica volontà del defunto o nel caso in cui i familiari aventi titolo non indichino altra destinazione, vengono disperse nell'ossario-cinerario comune del cimitero comunale come indicato dal comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

### **“Art. 3 Modalità di espressione della volontà del defunto e indicazioni sul luogo della dispersione.**

Per la dispersione delle ceneri, nonché per l'individuazione del luogo di dispersione la volontà del defunto può risultare da:

1. disposizione testamentaria del medesimo (atto pubblico, segreto per atto di notaio, olografo); tale disposizione non ha valore se i familiari presentano dichiarazione autografa del defunto successiva a tale disposizione e di senso contrario
2. dichiarazione del defunto da cui risulti l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quelli delle cremazione, certificata dal legale rappresentante dell'associazione stessa, e dalla quale risulti la volontà di affidamento o dispersione delle ceneri

Per l'affidamento delle ceneri in difetto delle fattispecie sopra indicate, è sufficiente anche la

dichiarazione di volontà del coniuge del defunto o in difetto del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. da 74 a 77 del c.c.; in caso di più parenti di pari grado dalla maggioranza assoluta degli stessi; tale dichiarazione deve essere resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decess; nel caso di minore o interdetto dal legale rappresentante."

#### **Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale.**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- e) in aree private previa autorizzazione del proprietario.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

#### **Art. 5 - Contenuto dell'istanza per richiedere l'affidamento e la dispersione**

1) procedura per l'affidamento delle ceneri:

- istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento, o in alternativa da uno dei soggetti che ne possono manifestare medesima volontà ai sensi dell'art.3;

Nell' istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente/affidatario;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;
- h) qualora rilasciata da altro comune, l'autorizzazione alla cremazione.

2) procedura per la *dispersione* delle ceneri:

- istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per la dispersione, o in alternativa da uno dei soggetti che ne possono manifestare medesima volontà ai sensi dell'art. 3;

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente/ addetto alla dispersione;
- b) le generalità del soggetto eventualmente incaricato della dispersione, nel caso in cui non risulti espressa indicazione del defunto, da individuarsi tra quelli elencati dall'art.3 comma 1 lettera d) della L. 30.03.2001, n°130;
- c) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri tra quelli elencato all'art. 4 del presente regolamento, nonché una dichiarazione nella quale venga indicato ove l'urna cineraria vuota viene conservata; le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente nel caso in cui non si intenda consegnata al cimitero;
- d) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- e) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- f) copia dell'autorizzazione alla cremazione e copia dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna qualora rilasciati da altro comune, verbale di cremazione.

### **Art. 6 - Sosta di urne cinerarie**

E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria, per un periodo massimo di tre mesi, presso i cimiteri comunali di Radicondoli in appositi siti (loculi, ossari, cappelle a seconda delle disponibilità presenti al momento), e non oltre il termine della procedura di affidamento delle ceneri richieste. Trascorso il termine suddetto, senza che la procedura sia stata definita, la richiesta decadrà automaticamente e le ceneri verranno disperse del ossario comunale, previa comunicazione al richiedente.

### **Art. 7 - Registri cimiteriali**

A cura dei preposti al servizio polizia mortuaria comunale devono essere conservati gli atti relativi agli affidamenti ed alle dispersioni di ceneri autorizzate, nel quale si devono poter rilevare:

- a) le generalità del defunto;
- b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della luogo di conservazione delle ceneri, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri;

### **Art. 8 - Abrogazioni**

Devono intendersi abrogate tacitamente tutte le norme regolamentari del Comune di Radicondoli precedentemente emanate e configgenti con quelle contenute nel presente regolamento.

### **Art. 9 - Norma finale**

Il presente regolamento viene inviato al Ministero della Salute ai fini previsti dall'art. 345 R.D. 27.07.1934 n°1265 (T.U.L.L.S.S).

*Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 173 del 24.12.2013  
e Consiglio Comunale n° 9 del 10.03.2014.*